
ALLEGATO TECNICO

"Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto di "Impianto produttivo per il recupero di rifiuti non pericolosi e produzione conglomerati bituminosi e cementizi – Società Edil Moter srl – Comune di Guidonia Montecelio – 65/2017"

SEZIONE 4

Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006



DIPARTIMENTO IV - SERVIZIO 3 "TUTELA ARIA E ENERGIA" Dott.ssa Maria Zagari

Roma, 18/07/2019

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Politiche Ambientali
e Ciclo dei Rifiuti
Area Valutazione Impatto Ambientale
v.le del Tintoretto 432
00142 Roma
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

e p.c. Alla Dirigente Servizio 1 "Gestione Rifiuti"

dott.ssa Paola Camuccio

SEDE

OGGETTO: Parere relativo al procedimento di Valutazione Impatto Ambientale e per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 per lo stabilimento sito in Guidonia Montecelio (RM), via Enrico Forlanini angolo via Umberto Agnelli, gestito dalla Edilmoter srl (ns. prat. n. 16875, vs. riferimento n. 65-2017).

Visti:

l'art. 1 c. 16 della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province sulle unioni e fusioni di Comuni" per il quale dal 1° Gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 Dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città Metropolitana di Roma Capitale ed, in particolare, l'art. 49 c. 1 che prevede "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" emanato al fine di prevenire e limitare l'inquinamento atmosferico prodotto da varie tipologie di impianti;

la Legge della Regione Lazio del 06/08/1999, n. 14/b, Capo III, Sezione IV, art. 112 che ha delegato alle Amministrazioni Provinciali l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per gli impianti già esistenti, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse;

le risultanze dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii. dal responsabile del procedimento Annamaria Frascati;

verificata l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e dell'istruttoria, per quanto a loro di conoscenza, con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;

premesso che:

- questo Servizio 3 "Tutela Aria e Energia" del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, con la nota protocollo numero 112515 del 10/08/2017, ha dato riscontro all'istanza di Autorizzazione in Via Generale (protocollo SUAP del Comune di Guidonia Montecelio n. 39185 del 02/05/2017) inoltrata ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V per lo stabilimento, adibito alla "produzione di conglomerato bituminoso" e di "conglomerati cementizi", da installare in Guidonia Montecelio (RM), via Enrico Forlanini angolo via Umberto Agnelli;
- con la nota protocollo numero 550444 del 31/10/2017 la Regione Lazio ha comunicato agli Enti interessati che, in data 16/10/2017, la società Edilmoter srl ha inviato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152, Parte II;
- con la nota protocollo numero 220115 del 16/04/2018, acquisita agli atti di questa Città Metropolitana con il numero di protocollo 65321 del 16/04/2018, la Regione Lazio ha indetto Conferenza dei servizi, per il giorno 09/05/2018, per il procedimento di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, Parte II, mettendo a disposizione delle Amministrazioni interessate la relativa documentazione tramite il link: https://regionelazio.box.com/v/065-2017;
- con la nota protocollo numero 75892 del 08/05/2018 questo Servizio 3 ha trasmesso alla Regione la richiesta di integrazione della documentazione, allegata all'istanza, per quanto stabilito dall'art. 269 del D.Lgs. 152/06, Parte V in materia di tutela dell'aria dall'inquinamento;
- con la nota dell'11/06/2018, acquisita agli atti della Città Metropolitana con il numero di protocollo 97659 dell'11/06/2018, la società ha trasmesso la seguente documentazione:
 - domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2 del D.Lgs. 152/06 datata 04/06/2018;
 - scheda con quadro riepilogativo delle emissioni datato 04/06/2018;
 - planimetria EM.IPG.EG.01 datata 06/06/2018;
 - ricevuta di versamento delle spese di istruttoria;
- con la nota protocollo 22167 dell'11/02/2019 la Direzione del Dipartimento IV di questa Città Metropolitana ha trasmesso, alla Regione, ha richiesto l'integrazione della documentazione avanzate da: Servizio 1 "Gestione Rifiuti", Servizio 2 "Tutela Acque e Risorse Idriche", Servizio 3 "Tutela Aria e Energia"; con riferimento alla richiesta di questo Servizio 3 la richiesta era riferita ad ulteriori integrazioni trasmesse dalla società ed acquisite al numero di protocollo 97659 dell'11/06/2018;
- la società con le note acquisite ai numeri di protocollo 34652 e 34653 del 01/03/2019, in risposta alla succitata nota, ha trasmesso solo la documentazione richiesta dai Servizi 1 e 2 tralasciando quanto era stato richiesto da questo Servizio 3;
- con la propria nota protocollo numero 44910 del 18/03/2019 questo Servizio ha comunicato, alla Regione Lazio, la mancata trasmissione di quanto richiesto;
- in data 12/06/2019 al numero di protocollo 91719 la Città Metropolitana acquisisce la nota, datata 13/05/2019, con la quale la Edilmoter srl ha trasmesso la seguente documentazione:
 - modello A di istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, Parte IV;
 - relazione tecnica relativa allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura (protocollo Comune di Guidonia Montecelio n. 97637 del 31/10/2018;
 - elaborato grafico allegato alla suindicata relazione tecnica (medesimo protocollo);
 - relazione tecnica relativa all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 datata 17/04/2019;
 - planimetria generale dello stabilimento con indicate le aree di stoccaggio dei rifiuti ed il posizionamento dei punti di emissione datata 17/04/2019;

considerato che:

- 1. l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 si inserisce nel procedimento unico di V.I.A. avviato dalla Regione Lazio in data 31/10/2017;
- 2. lo stabilimento è stato autorizzato ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 attraverso l'Autorizzazione in Via Generale protocollo numero 112515 del 10/08/2017, rilasciata da questo Servizio 3 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- 3. il progetto in esame si configura, per quanto di competenza della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 269, quale modifica sostanziale di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera;
- 4. la modifica sostanziale consiste nella costruzione ed esercizio di:
 - a) impianto di produzione di conglomerato bituminoso, anche con utilizzo del fresato, con 1 (uno) punto di emissione munito di sistema di abbattimento;
 - **b**) impianto di produzione di conglomerati cementizi e misti cementati, con 1 (uno) punto di emissione munito di sistema di abbattimento;
 - c) impianto di recupero rifiuti non pericolosi per sottoporli alle operazioni R13 ed R5 con utilizzo di un trituratore mobile ed avente emissioni diffuse;

ritenuto opportuno, pertanto,

- 1) esprimere "parere favorevole" all' approvazione del progetto, così come descritto nella documentazione trasmessa dalla Edilmoter srl, Partita IVA 07709330588, con sede legale sita in Roma, via Troilo il Grande 11, CAP. 00131, nella persona del rappresentante legale come in atti, per lo stabilimento sito in Guidonia Montecelio (RM), via Enrico Forlanini angolo via Umberto Agnelli snc, CAP. 00012, avente emissioni convogliate e diffuse in atmosfera, adibito all'attività di "produzione conglomerato bituminoso" e "produzione di conglomerati cementizi e misti cementati" e "recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di MPS, avente 2 (due) punti di emissione muniti di sistema di abbattimento;
- 2) stabilire che il presente parere ha validità anche per il procedimento di V.I.A. avviato dalla Regione Lazio in data 31/10/2017;

è fatto obbligo alla Edilmoter srl di rispettare i seguenti obblighi di legge:

- a) per effetto della delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 261 del 03/06/1997 le prime analisi al camino, dopo il primo anno di esercizio a seguito del rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere effettuate dall'A.R.P.A Lazio "Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Sezione Provinciale di Roma, Unità Operativa Semplice Controlli 1" a fronte del pagamento delle misure secondo il tariffario della Regione Lazio; l'intervento di A.R.P.A dovrà essere richiesto due mesi prima della data prevista per l'esecuzione dei prelievi analitici; qualora l'Agenzia comunichi di non poter procedere all'esecuzione delle analisi è data facoltà al gestore, entro il termine di esecuzione delle stesse, di avvalersi di altri soggetti anche privati;
- b) la società dovrà comunicare alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV, Servizio 3, al Comune ed all'A.R.P.A. Lazio la cessazione delle attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;

è fatto obbligo alla Edilmoter srl di rispettare le seguenti prescrizioni:

1. utilizzare, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo ed analisi indicati nei Manuali UNI ed i metodi utili alla corretta verifica dei limiti di emissione;

- 2. rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite secondo quanto disposto dall'Allegato VI degli Allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
- 3. dotare i condotti di evacuazione delle emissioni inquinanti di idonee prese di campionamento posizionate e dimensionate secondo quanto specificatamente indicato nei Manuali UNI vigenti e munite di opportuna chiusura, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica;
- 4. effettuare i controlli analitici delle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti;
- 5. garantire, altresì, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nel rispetto dei limiti fissati nel presente parere, in tutte le condizioni di funzionamento;
- 6. sospendere le lavorazioni, dandone immediata comunicazione alla Regione Lazio ed al Servizio 3 del Dipartimento IV della Città Metropolitana, nel caso in cui si verifichino anomalie di funzionamento od interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento delle emissioni inquinanti, sino alla loro rimessa in perfetta efficienza;
- 7. eseguire sui punti di emissione autorizzati, con **cadenza annuale** ed a carico del gestore, le misure delle emissioni inquinanti ed inoltrare copia dei certificati di analisi, tramite PEC, alla Regione Lazio ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV, Servizio 3;
- **8.** comunicare alla Regione Lazio ed al Servizio 3 "Tutela aria e energia" ed all'A.R.P.A. Lazio "Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Sezione Provinciale di Roma, Unità Operativa Semplice Controlli 1", entro **24 ore**, l'accertamento di eventuali difformità dei risultati nei controlli di competenza del gestore rispetto a quanto stabilito nel presente parere;
- **9. PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA:** è fatto obbligo alla società di rispettare quanto di seguito riportato:

EMISSIONE E/1*

(impianto di produzione conglomerato bituminoso- forno essiccatore materiale vergine, alimentato a GPL e della potenza termica nominale di 19,58 MW; forno essiccatore fresato, alimentato a GPL e della potenza termica nominale pari a 9,4 MW)

A	portata normalizzata secca	Nmc/h	60000	annuale
В	temperatura al punto di prelievo	°C	180	annuale
C	polveri totali	mg/Nmc	18	annuale
D	sostanze organiche volatili espresse come	mg/Nmc	10	annuale
	carbonio organico totale			
E	ossidi di azoto	mg/Nmc	200	annuale
F	ossidi di zolfo	mg/Nmc	50	annuale
G	I.P.A.**	mg/Nmc	0,09	annuale
H	monossido di carbonio	mg/Nmc	100	
I	cloruro di idrogeno (HCl)	mg/Nmc	10	
J	fluoruro di idrogeno (HF)	mg/Nmc	1	
K	cadmio (Cd)+tallio (Tl)	mg/Nmc	0,05	
L	mercurio (Hg)	mg/Nmc	0,05	
M	antimonio+arsenico+piombo+cromo+cobalto	mg/Nmc	0,5	
	+rame+manganese+nichel+vanadio+stagno			
N	altezza del punto di emissione dal suolo	m	15,50	
0	sistema di abbattimento adottato	filtri a manica		

^{*} i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno, nell'effluente gassoso, del 17 %;

- * i valori di emissione si riferiscono alla quantità massima di rifiuto (CER 170302) utilizzato nell'impianto 140 t/h;
- * ai sensi delle Norme di attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, approvato dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 164 del 05/03/2010, si prescrive inoltre:
 - a) i focolari con potenzialità pari a 9,4 MW e di 19,58 MW devono essere dotati di analizzatori in continuo di CO e O2 con regolazione automatica del rapporto aria/combustibile e di misurazione in continuo della temperatura e della portata dei fumi;
 - b) il focolare di potenzialità pari a 19,58 MW deve essere dotato di Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.) dei composti per i quali sono fissati i limiti di emissione in conformità al D.Lgs. 152/06;
- ** gli I.P.A. come somma di: benzo(a)pirene; benzo(b)fluorantene; benzo(k)fluorantene; benzo(a)antracene; dibenzo(a,h)antracene; indeno(1.2.3,cd)pirene; benzo(J)fluorantene; dibenzo(a.e)pirene; dibenzo(a.h)pirene; dibenzo(a.i)pirene, dibenzo(a.l)pirene;

EMISSIONE E/2 (produzione conglomerati cementizi e misti cementati)

A	portata normalizzata secca	Nmc/h	1200
В	temperatura al punto di prelievo	°C	ambiente
C	polveri totali	mg/Nmc	15
D	altezza del punto di emissione dal suolo	m	7
E	sistema di abbattimento adottato	filtri a manica	

non necessitano di autorizzazione le emissioni prodotte:

- dall'impianto di combustione utilizzato per il riscaldamento dell'olio diatermico, alimentato a GPL, la cui potenzialità termica nominale è pari a 0,66 MW che rientra nelle attività di cui all'Allegato IV, Parte I lettera dd) degli Allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
- dal gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio, della potenzialità termica nominale pari a 0,58
 MW che rientra nelle attività di cui all'Allegato IV, Parte I lettera dd) degli Allegati alla Parte V
 del D.Lgs. 152/06;
- i sili di stoccaggio dei materiali in considerazione del tempo limitato delle operazioni di caricamento e del fatto che i relativi sfiati saranno presidiati da idonei sistema di abbattimento, che dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, si dispone che essi siano esonerati dalle analisi annuali;
- **10. PRESCRIZIONI PER IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI CON TRITURATORE MOBILE E PRESCRIZIONI EMISSIONI DIFFUSE:** relativamente alle emissioni pulverulente derivanti dall'attività di triturazione e vagliatura dei rifiuti non pericolosi, sottoposti alle operazione R13 ed R5 e per tutte le emissioni diffuse derivanti dai processi produttivi, si prescrive quanto segue:
 - a) il gestore deve conformarsi a quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 "emissioni di polveri provenienti dall'attività di produzione, manipolazione, trasporto, scarico o stoccaggio di materiali pulverulenti";
 - b) l'insediamento dovrà essere dotato di un impianto di irrigazione a pioggia installato lungo il perimetro dell'insediamento e sui piazzali da tenere sempre in perfetta efficienza;
 - c) le strade di accesso all'insediamento produttivo devono essere mantenute sufficientemente umide nei periodi di siccità;
 - d) mantenimento, durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico), di un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;

- e) per limitare le emissioni di polvere durante il trasferimento degli inerti nelle tramogge si dovrà provvedere alla loro umidificazione lungo il percorso, per mezzo dell'impianto di irrigazione fisso che deve essere mantenuto in perfetta efficienza, oppure mediante carenatura delle tramogge e dei nastri trasportatori;
- f) lungo il perimetro dell'insediamento dovrà essere posizionata una barriera arborea, con essenze arbustive autoctone, di altezza minima di 2 (due) metri ed i cumuli di rifiuti non dovranno superare il limite superiore della recinzione dell'intero insediamento;
- g) all'interno dello stabilimento, la movimentazione degli automezzi dovrà avvenire con cassoni coperti da appositi teloni al fine di limitare al massimo il trasporto di polveri;
- 11. ai fini dell'avvio dell'esercizio degli impianti dello stabilimento dovrà essere comunicato alla Regione Lazio, ai Servizi 1 e 3 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ed all'A.R.P.A. Lazio "Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Sezione Provinciale di Roma, Unità Operativa Semplice Controlli 1" quanto segue:

messa in esercizio	entro i successivi 15 giorni dalla data di presentazione del collaudo dovrà essere comunicata la data di messa in esercizio degli impianti dello stabilimento;
messa a regime	nei successivi 30 giorni dalla data fissata per la messa in esercizio degli impianti, con un anticipo di 5 giorni, dovrà essere comunicata la data di messa a regime; entro 30 giorni da questa ultima data, dovranno essere comunicati i risultati delle analisi effettuate ai punti di emissione autorizzati il cui prelievo dovrà avvenire durante un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata (art. 269, c. 6 del D.Lgs. 152/06);

- 12. eventuali proroghe alla data di "messa a regime" degli impianti autorizzati potranno essere concesse solo a seguito di motivata richiesta, presentata 10 (dieci) giorni prima della data di scadenza del termine; tale richiesta dovrà essere trasmessa alla Regione Lazio, ai Servizi 1 e 3 del Dipartimento IV della Città Metropolitana ed all'A.R.P.A. Lazio;
- 13. nel caso in cui, durante la messa a regime degli impianti, fosse accertato il superamento dei limiti di emissione imposti nel presente parere la società dovrà darne tempestiva comunicazione alla Regione Lazio, ai Servizi 1 e 3 del Dipartimento IV della Città Metropolitana ed all'A.R.P.A. Lazio, indicando le cause che hanno determinato tale superamento ed i provvedimenti che saranno adottati per ricondurre la concentrazione degli inquinanti nei limiti imposti;
- 14. nel caso si verificasse un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione il gestore ha l'obbligo, entro le **8 ore** successive all'evento, di comunicare alla Regione Lazio, ai Servizi 1 e 3 del Dipartimento IV della Città Metropolitana ed all'A.R.P.A. Lazio; il Servizio 3 "Tutela aria e energia" potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività che generano le emissioni convogliate in atmosfera od imporre altre prescrizioni; il gestore ha l'obbligo, inoltre, di procedere al ripristino funzionale dell'impianto entro il più breve tempo possibile;
- 15. i punti di emissione dovranno essere immediatamente identificabili, adottando la sequenza numerale indicata nel presente parere, mediante iscrizione visibile con vernice contrastante o applicazione di targa visibile;
- 16. ai fini dell'esecuzione delle verifiche da parte dell'autorità competente al controllo o del gestore dovrà essere permesso l'accesso, con la necessaria strumentazione, alle prese di campionamento; tale accesso dovrà garantire il rispetto delle disposizioni riportate nelle norme di sicurezza vigenti in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro;
- 17. dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dei commi 2.7 e 2.8 dell'Allegato VI degli Allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/06, ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento; le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni di funzionamento degli impianti dello stabilimento; i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nel presente parere; al registro devono essere allegati i certificati di analisi relativi ai punti di emissione

autorizzati; tale registro deve essere conservato presso lo stabilimento e posto a disposizione delle autorità competenti al controllo;

18. gli sbocchi dei punti di emissione devono garantire una adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni inquinanti, evitando la reimmissione delle stesse nell'ambiente lavorativo; a tal fine essi devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 (dieci) metri (è da intendersi che non costituiscono ostacolo o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiere, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc., fatta eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrative o ricreative quali uffici, mense, ecc.); gli sbocchi posti a distanza compresa tra i 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore delle aperture più alte; la deroga all'altezza dei punti di emissione deve essere richiesta al Sindaco del Comune competente per territorio;

Ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V le prescrizioni riportate nel presente parere possono essere modificate a seguito di variazioni apportate alla migliore tecnica disponibile, nonché alla situazione ambientale locale.

Per quanto non espressamente riportato nel presente parere dovrà essere fatto riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V ss.mm.ii.

Per La dirigente del Servizio Dott.ssa Maria Zagari

Dott.ssa Paola Camuccio

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso il Dipartimento IV- Servizio 3.

